

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2842 del 06/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI CESENATICO con sede in Cesenatico, Via M. Moretti n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la discarica di rifiuti solidi urbani in gestione post-operativa sita nel Comune di Cesenatico, Via Cannucceto loc. Valloni.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2979 del 06/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI CESENATICO con sede in Cesenatico, Via M. Moretti n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la discarica di rifiuti solidi urbani in gestione post-operativa sita nel Comune di Cesenatico, Via Cannucceto loc. Valloni.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Cesenatico in data 07/12/2017, acquisita al Prot. Com.le 45886 e da Arpae al PGFC/2017/18197 del 13/12/2017, dal **COMUNE DI CESENATICO** nella persona di Raffaella Lombardi, in qualità di delegato dal Sindaco tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesenatico, via M. Moretti n. 5, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la discarica di rifiuti solidi urbani in gestione post-operativa sita nel Comune di Cesenatico, Via Cannucceto loc. Valloni, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Evidenziato che il Comune di Cesenatico era autorizzato alle emissioni in atmosfera derivanti dalla discarica in oggetto con Atto n. 263 del 09/10/2001 Prot. 3576/01 del Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 6 del previgente D.P.R. 203/88 e che tale autorizzazione è decaduta dal momento che il gestore non ha provveduto a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del vigente D.Lgs. 152/06 e smi entro la scadenza del 31/12/2015, prevista dal D.Lgs. 152/06 art. 281 comma 1 lettera c);

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, visto che la precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera è decaduta come sopra riportato, il SUAP del Comune di Cesenatico con Atto Prot. Com.le 47711 del 21/12/2017, acquisito da Arpae al PGFC/2017/18993, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Cesenatico, AUSL della Romagna, Arpae, HERA S.p.a.;

Preso atto che il Comune di Cesenatico, relativamente alla discarica di rifiuti solidi urbani in gestione post-operativa sita in Via Cannucceto loc. Valloni, è autorizzato con Delibera di Giunta Provinciale n. 236/40445 del 27/05/2003, come modificata con D.G.P. n. 520/101602 del 27/10/2009, ai sensi dell'ex art. 27 del D.Lgs. 22/97, e successivamente modificata con D.G.P. 394/128839 del 15/10/2013 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 435 del 04/01/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/174, formulata dal SUAP del Comune di Cesenatico ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che in merito all'impatto acustico nella sopra riportata comunicazione il Coordinatore Ufficio Attività Economiche SUAP ha comunicato quanto segue: *“(...) Per quanto attiene all'impatto acustico si prende atto di quanto presentato e dichiarato dal Tecnico Incaricato, ritenendo quanto presentato completo.”*;

Considerato che in data 08/02/2018 il richiedente ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2018/2268;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 06/04/2018;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Atto Prot. Com.le 14866 del 10/04/2018 a firma del Dirigente del Settore n.4 -Sviluppo del Territorio del Comune di Cesenatico, acquisito al PGFC/2018/7818 del 16/05/2018;

Dato atto che, nelle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento emissioni in atmosfera sono riportati gli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare: *“(...) Evidenziato che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comprende un “Piano di monitoraggio ambientale post-chiusura”, nel quale sono trattati anche aspetti inerenti le emissioni in atmosfera; Considerato che con nota PGFG/2017/19109 del 22/12/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento;*

Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0081089/P del 30/03/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/5123 del 30/03/18,

ha trasmesso le proprie valutazioni favorevoli "per gli aspetti di competenza riguardo alle emissioni in atmosfera in fase di post-esercizio regolate da torcia per la combustione di biogas come da relazione descrittiva fatte salve le prescrizioni tecniche impartite da Arpae - Servizio Territoriale";

Vista la relazione tecnica PGFC/2018/4622 del 22/03/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Preso atto che il Comune di Cesenatico, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi, anche impliciti, consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i. (...);"

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie relative ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate in Allegato A e Allegato B e relativa Planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore del **COMUNE DI CESENATICO**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesenatico ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta di provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore del **COMUNE DI CESENATICO** (C.F. 00220600407) nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Cesenatico, Via M. Moretti n. 5, **per la discarica di rifiuti solidi urbani in gestione post-operativa sita nel Comune di Cesenatico, Via Cannucceto loc. Valloni.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;**
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A e ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Cesenatico e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesenatico ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio al richiedente e per la trasmissione ad Arpae, Hera S.p.a. ed AUSL per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Il Comune di Cesenatico era autorizzato alle emissioni in atmosfera derivanti dalla discarica in oggetto con atto n. 263 del 09/10/2001 Prot. 3576/01 del Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 6 del previgente D.P.R. 203/88; tale autorizzazione era decaduta dal momento che il gestore non ha provveduto a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del vigente L.Dgs. 152/06 e smi entro la scadenza del 31/12/2015, prevista dal D.Lgs. 152/06 art. 281 comma 1 lettera c).

Il Comune di Cesenatico ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, visto che la precedente autorizzazione era decaduta.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Cesenatico con nota del 21/12/2017 acquisita al protocollo PGFC/2017/18993, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesenatico;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesenatico;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- HERA spa.

Il Comune di Cesenatico, relativamente alla discarica di rifiuti solidi urbani in gestione post-operativa sita nel Comune di Cesenatico (FC), Via Cannucceto loc. Valloni, è autorizzato con Delibera di Giunta Provinciale n. 236-40445 del 27.05.2003, come modificata con D.G.P. n. 520-101602 del 27.10.2009, ai sensi dell'ex art. 27 del D.Lgs. 22/97, e successivamente modificata con D.G.P. 394/128839 del 15/10/2013 ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Tale autorizzazione comprende un “Piano di monitoraggio ambientale post-chiusura”, nel quale sono trattati anche aspetti inerenti le emissioni in atmosfera.

Con nota PGFG/2017/19109 del 22/12/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFC/2018/4622 del 22/03/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

Caratteristiche dei punti di emissione e proposta di prescrizioni - La Parte V del Dlgs 152/2006 e s.m.i. non riporta limiti o indicazioni per le emissioni provenienti dalle torce di combustione di biogas di discarica; considerato che non trattasi di torcia a servizio di impianto di recupero energetico tramite cogenerazione alimentato a biogas di discarica, non si applica quanto previsto dall'Allegato 2 sub 1 del D.M. 05/02/98 e smi, punto 2 “Biogas”, né per analogia a quanto indicato al punto 16 della D.G.R. 1496/11 relativa agli impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione alimentati a biogas, non si prevedono valori limite di emissione. Pertanto si deve fare riferimento ai contenuti del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36 e s.m.i. “Attuazione della

direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, Allegato 1, punto 2.5. CONTROLLO DEI GAS Nella tabella seguente si riportano quindi le caratteristiche del punto di emissione e le condizioni previste per tale emissione dal D.Lgs. 13/01/2003, n. 36 e s.m.i.

Sigla emissione	provenienza	portata Nm ³ /h	durata (ore) altezza (m)	tipo di sostanza inquinante	Concentraz. inquinante emissione mg/Nm ³	condizioni	Impianto abbattimento	periodicità autocontrolli
E1	Torcia di combustione biogas	250	1 ora 4,3 metri	-	-	T ° > 850 °C O ₂ > 3% in vol. Tempo ritenzione ≥ 0,3 s	-	-

Resta fermo quanto disposto in merito a tali emissioni (torcia e diffuse dal corpo di discarica) con l'autorizzazione DGP 236/2003 e s.m.i. alla post gestione della discarica di cui all'art. 208 del Dlgs 152/06 e smi, relativamente all'obbligo di tenuta di un registro (almeno 2 volte al mese) inerente il funzionamento della torcia (come indicato al punto 3. lettera f della DGP 394/2013) ed alle modalità dei controlli ed analisi da eseguire con camere di cattura sulle emissioni diffuse di biogas dal corpo di discarica (frequenza semestrale) e sul biogas aspirato dalla discarica e convogliato alla torcia (frequenza semestrale). Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ritiene più appropriato riportare nell'autorizzazione come durata dell'emissione della torcia il valore massimo che può arrivare fino a 24 ore/giorno, anziché il valore di 1 ora/giorno indicato nella relazione tecnica sopra riportata, dal momento che la torcia viene accesa manualmente quando nel corso dell'ispezione bisettimanale viene misurata nel biogas una percentuale di metano maggiore del 30% e che la stessa rimane accesa per un numero di ore variabile dipendente dal tenore di metano presente.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0081089/P del 30/03/2018, acquisita al protocollo di Arpa PGFC/2018/5123 del 30/03/18, ha trasmesso le proprie valutazioni favorevoli *”per gli aspetti di competenza riguardo alle emissioni in atmosfera in fase di post-esercizio regolate da torcia per la combustione di biogas come da relazione descrittiva fatte salve le prescrizioni tecniche impartite da Arpa - Servizio Territoriale”*.

Il Comune di Cesenatico, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, anche impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Cesenatico in data 07/12/2017 prot. n. 45886, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera convogliate** alla torcia di combustione del biogas e **diffuse** dal corpo di discarica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – TORCIA DI COMBUSTIONE BIOGAS

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	4,3	m
Durata	24	h/g

La termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura $T > 850^{\circ}\text{C}$, concentrazione di ossigeno $> 0 = 3\%$ in volume e tempo di ritenzione $> 0 = 0,3$ s.

2. Resta fermo inoltre quanto disposto in merito alle emissioni in atmosfera convogliate alla torcia e diffuse dal corpo di discarica con l'autorizzazione di cui alla D.G.P. 236/2003 e s.m.i. alla post-gestione della discarica ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06 e s.m.i., relativamente all'obbligo di tenuta di un registro (almeno 2 volte al mese) inerente il funzionamento della torcia (come indicato al punto 3. lettera f della D.G.P. 394/2013) ed alle modalità dei monitoraggi da eseguire con camere di cattura sulle emissioni diffuse di biogas dal corpo di discarica (frequenza semestrale) e sul biogas aspirato dalla discarica e convogliato alla torcia (frequenza semestrale).

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda registrata dal Comune di Cesenatico al prot. n. 45886 del 07/12/2017 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI** in pubblica fognatura

visti:

- il vigente "Regolamento del servizio idrico integrato" dell'ambito territoriale ottimale di Forlì Cesena;
- il D.lgs n.152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n.59 del 13/03/2013;
- la documentazione tecnica allegata all'istanza AUA 28/AUA/2017 prot.n.45886 del 07/12/2017;
- il parere HERA acquisito dal Comune di Cesenatico al prot. n.11364 del 26/03/2018;

Atteso che in premessa al suddetto parere è rilevato quanto segue

"(...) Premesso che le acque meteoriche dell'area trasferimento rifiuti (al momento inutilizzata) dovranno essere convogliate alla vasca di accumulo delle acque bianche, impedendo qualsiasi afflusso di acque piovane pulite alla rete fognaria nera.

Precisato che dovrà essere eliminata la tubazione by-pass che collega la vasca acque bianche alla vasca acque nere.

Ritenuto di dover rivedere le deroghe ai limiti di emissione, al fine di allinearle alla migliore qualità dello scarico rilevata..(...)"

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	COMUNE DI CESENATICO
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Cannucceto, Cesenatico
Destinazione dell'insediamento:	Ex discarica Cesenatico
Potenzialità dell'insediamento	35.000 mc/anno
Tipologia scarico	acque reflue industriali
Recettore dello scarico:	Fognatura nera tipo "A"
Impianto finale di trattamento:	Impianto di dep. Cesenatico-Via Canale di Bonificazione

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia è soggetto al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere HERA, di seguito riportate:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **percolato ex discarica;**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD <= 10000 mg/l;

BOD5 <= 5000 mg/l;

SST <= 1000 mg/l;
Azoto ammoniacale <= 2000 mg/l;
Ptot <= 20 mg/l;
Cloruri <= 3000 mg/l;
Al <= 8 mg/l;
Fe <= 10 mg/l;
Tensioattivi totali <= 15 mg/l.

3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **35.000 mc/anno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, il titolare dello scarico dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5) **Entro il 30.09.2018** devono essere installati, in accordo con i competenti uffici Hera, i seguenti strumenti e accessori:

- **misuratore di portata elettromagnetico** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
- **campionatore automatico** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali).

Al termine dei lavori di installazione, il titolare dello scarico dovrà inoltrare a Hera la documentazione tecnica e le matricole strumentali.

6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 5 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.

7) **Entro il 30.09.2018** le acque meteoriche dell'ex area trasferimento rifiuti dovranno essere convogliate alla vasca di accumulo delle acque bianche, impedendo qualsiasi afflusso di acque piovane pulite, alla rete fognaria nera. Dovrà altresì essere eliminata la tubazione by-pass che collega la vasca acque bianche alla vasca acque nere. Il titolare dello scarico dovrà dare tempestiva comunicazione a Hera, dell'avvenuta esecuzione delle suddette opere.

8) Il titolare dello scarico dovrà effettuare **almeno una pulizia completa all'anno dell'intera tratta del collettore fognario** e dovrà produrre a HERA S.p.A. copia dei documenti di trasporto dei rifiuti prelevati ovvero, copia del registro delle manutenzioni, sul quale dovranno essere annotati tutti gli interventi eseguiti.

9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

11) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

14) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.